PIETRO EGIDI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
Piazza Gustavo VI Adolfo, snc 01100 VITERBO
C.F. 80022130563 – Tel. 0761-340875
Email: vtic83100n@istruzione.it PEC: vtic83100n@pec.istruzione.it
Sito web: www.icegidi.edu.it

# REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AI

**Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30 giugno 2026 con Delibera n. 50**

## IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELL'IC "P. EGIDI"

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (c.d. AI Act);

**VISTA** la Legge 23 settembre 2025, n. 132 "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" e le allegate Linee Guida;

**VISTO** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

**VISTO** il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), come modificato dal D.P.R. 235/2007;

**VISTO** il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

**VISTO** il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.);

**VISTE** le Linee Guida del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e del Piano "Scuola 4.0";

**RITENUTO** necessario disciplinare l'utilizzo di tecnologie AI per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, la sicurezza dei dati e l'integrità del processo educativo;

**VISTO** l'Atto di indirizzo per l'adozione dell'Intelligenza artificiale nell'Istituto Comprensivo "P. EGIDI" di cui al prot. n. 16223 del 9 dicembre 2025;

**VISTO** il Regolamento provvisorio per l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito scolastico - attività didattiche e formative per l'anno scolastico 2025/26, di cui al protocollo 16661 del 17 dicembre 2025, adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 16 dicembre 2025, su proposta del Collegio Docenti (delibera n. 45 del 15 dicembre 2025);

**VALUTATA** la proposta del Dirigente Scolastico, coadiuvato dall'Animatore Digitale e dal Gruppo di lavoro per la AI, sottoposta al parere del Colegio dei Docenti nella seduta del 19 giugno 2026,

**ADOTTA**

il seguente Regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

## Art. 1

## Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'adozione e l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto Comprensivo, definendone i principi di riferimento, le modalità organizzative, le misure di tutela e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Le disposizioni del Regolamento si applicano a tutti i membri della comunità scolastica e, in particolare:

- al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
- agli studenti e alle loro famiglie;
- agli esperti esterni, educatori e collaboratori che operano, a qualsiasi titolo, nell'Istituto e utilizzano strumenti o infrastrutture digitali della scuola.

Il Regolamento trova applicazione nelle attività didattiche e amministrative svolte:

- all'interno dei locali dell'Istituto;
- mediante piattaforme, applicazioni e strumenti digitali messi a disposizione o autorizzati dalla scuola.

Il Regolamento ha lo scopo di favorire un utilizzo dell'Intelligenza Artificiale consapevole, responsabile e coerente con le finalità educative dell'Istituto, assicurando la tutela dei diritti delle persone e il rispetto dei principi di sicurezza, trasparenza e supervisione umana.

## Art. 2

## Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si adottano le seguenti definizioni.

A. Sistema di Intelligenza Artificiale (IA): Sistema automatizzato progettato per operare con diversi livelli di autonomia e in grado, sulla base degli input ricevuti, di generare output quali previsioni, contenuti, suggerimenti o decisioni, con possibili effetti su ambienti digitali o fisici.
B. Intelligenza Artificiale Generativa (IA generativa): Sistemi di intelligenza artificiale di uso generale, addestrati su grandi quantità di dati, capaci di generare nuovi contenuti – come testi, immagini, audio, video o codice – in risposta alle istruzioni fornite dall'utente (prompt), anche a supporto delle attività didattiche, educative o organizzative della scuola.

C. Utilizzatore (deployer): L'Istituto scolastico e il personale autorizzato che utilizza sistemi di Intelligenza Artificiale nello svolgimento delle attività istituzionali, sotto la responsabilità dell'Istituto stesso.
D. Sorveglianza umana: L'insieme delle misure organizzative e operative che garantiscono il controllo umano sui sistemi di IA, assicurando che gli output prodotti siano sempre esaminati, interpretati e validati da una persona.
E. Prompt: Qualsiasi istruzione, richiesta o input – testuale, visivo o sonoro – fornito a un sistema di Intelligenza Artificiale per ottenere un determinato output.
F. Deepfake: Contenuti generati o modificati mediante sistemi di IA che riproducono in modo realistico persone, oggetti, luoghi o situazioni reali, tali da poter apparire autentici o veritieri.
G. Piattaforme digitali istituzionali: Gli ambienti digitali, i servizi e gli strumenti informatici messi a disposizione o autorizzati dall'Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche e amministrative.

## Art. 3

## Principi fondamentali di governance

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto si fonda sui seguenti principi fondamentali.

**A. Centralità della persona**

L'Intelligenza Artificiale è utilizzata esclusivamente come strumento di supporto e di potenziamento delle capacità umane. In nessun caso può sostituire il ruolo educativo, valutativo o decisionale del docente. La relazione educativa tra docente e studente rimane elemento centrale, essenziale e non delegabile.

**B. Trasparenza**

L'uso dei sistemi di IA deve essere chiaro e riconoscibile. Studenti, famiglie e personale sono informati quando interagiscono con sistemi automatizzati o quando tali strumenti sono utilizzati a supporto delle attività didattiche o organizzative.

**C. Equità e non discriminazione**

L'Istituto adotta misure organizzative e didattiche volte a prevenire e ridurre possibili effetti discriminatori o distorsivi derivanti dall'uso dell'IA, anche in relazione a bias algoritmici, con particolare attenzione alla tutela degli studenti più vulnerabili.

**D. Responsabilità e supervisione umana**

Ogni decisione assunta con il supporto di sistemi di IA resta sotto la piena responsabilità dell'essere umano. Non è ammessa alcuna delega della responsabilità decisionale a sistemi automatizzati o algoritmi.

## Art. 4

## Governance dell'Intelligenza Artificiale e ruoli

L'Istituto, con il presente Regolamento, adotta un modello di governance dell'Intelligenza Artificiale basato su un approccio collegiale, trasparente e orientato al miglioramento continuo,

finalizzato a garantire un utilizzo dell'IA coerente con le finalità educative, organizzative ed etiche della scuola.

A tal fine, l'Istituto prevede la costituzione di un Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale, con funzioni di coordinamento, valutazione e monitoraggio dell'uso dei sistemi di IA.

Il Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale, in linea con le indicazioni Ministeriali, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- individua e aggiorna nel tempo gli obiettivi dell'utilizzo dell'IA all'interno dell'Istituto, al fine di verificarne la coerenza con il progetto educativo e organizzativo della scuola;
- valuta i sistemi di Intelligenza Artificiale di potenziale interesse per l'Istituto, sia in fase di introduzione sia durante il loro utilizzo;
- contribuisce alla definizione dell'elenco degli strumenti di IA utilizzabili nell'Istituto (white list), che sarà oggetto di progressiva individuazione e aggiornamento;
- cura la comunicazione e l'informazione verso docenti, studenti, famiglie e personale in merito all'uso dell'IA nella scuola;
- verifica periodicamente che i sistemi adottati continuino nel tempo a soddisfare le aspettative, i requisiti di sicurezza e le finalità per cui sono stati introdotti.

Il Dirigente scolastico, nell'ambito dell'autonomia scolastica, assicura il coordinamento generale della governance dell'IA, promuove l'adozione delle misure organizzative necessarie e vigila sul rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) fornisce supporto e pareri in merito alla conformità dei sistemi di IA alla normativa in materia di protezione dei dati personali e collabora, ove necessario, alla valutazione dei rischi.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si occupa di aggiornare periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) al fine di considerare le nuove forme di stress lavoro – correlato per docenti e personale ATA, in relazione alle seguenti dinamiche:

- Intensificazione del monitoraggio;
- Riduzione dell'autonomia
- Tecnostress, disorientamento e curva di apprendimento
- Aumento del carico cognitivo.

## Art. 5

## Procedura di adozione di nuovi strumenti di Intelligenza Artificiale

L'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale non ancora individuati tra quelli utilizzabili dall'Istituto è subordinato a una valutazione preventiva, finalizzata a verificarne la coerenza con le finalità educative, organizzative ed etiche della scuola.

Il personale che intende proporre l'adozione di un nuovo strumento di IA ne dà comunicazione al Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale secondo le modalità definite dall'Istituto, fornendo le informazioni necessarie a consentire una valutazione consapevole dello strumento e delle sue modalità di utilizzo.

La valutazione è svolta nell'ambito della governance dell'IA dell'Istituto e tiene conto, in particolare:

- delle finalità educative o organizzative per cui lo strumento è proposto;
- delle caratteristiche del sistema e delle modalità di funzionamento;
- dei potenziali rischi per i diritti e le libertà delle persone, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali.

L'utilizzo del nuovo strumento è consentito solo a seguito di esito favorevole della valutazione e, ove necessario, previo coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per gli aspetti connessi alla tutela dei dati personali.

Gli strumenti di IA valutati positivamente potranno essere progressivamente inseriti tra quelli utilizzabili nell'Istituto, secondo criteri di trasparenza e aggiornamento periodico.

## Art. 6

## Gestione del rischio e sistemi vietati

L'Istituto adotta un approccio prudente e responsabile nella gestione dei rischi connessi all'uso dell'Intelligenza Artificiale e vieta espressamente l'utilizzo di sistemi che risultino incompatibili con il contesto educativo o con la tutela dei diritti fondamentali delle persone.

In particolare, è vietato l'uso di sistemi di Intelligenza Artificiale finalizzati a:

a) **Social scoring**: valutare, classificare o profilare studenti o membri della comunità scolastica sulla base del comportamento, dell'affidabilità o di caratteristiche personali, qualora tali valutazioni possano determinare trattamenti sfavorevoli, discriminatori o penalizzanti.
b) **Riconoscimento o inferenza delle emozioni**: dedurre o analizzare stati emotivi, livelli di attenzione, intenzioni o condizioni psicologiche degli studenti mediante sistemi automatizzati, inclusa l'analisi di dati biometrici, immagini o flussi video, in contesti educativi.
c) **Identificazione biometrica remota**: utilizzare sistemi di riconoscimento facciale o altre tecnologie biometriche per l'identificazione a distanza di studenti o di altri soggetti all'interno degli spazi scolastici.
d) **Tecniche subliminali o manipolative**: impiegare sistemi di IA che operino senza la consapevolezza dell'utente o che siano idonei a influenzarne in modo occulto o dannoso il comportamento, le scelte o i processi decisionali.

I divieti di cui al presente articolo si applicano indipendentemente dalla finalità dichiarata, dalla durata dell'utilizzo e dal soggetto che propone o utilizza il sistema.

In conformità con l'AI Act, per verificare i sistemi IA utilizzati, l'Istituto adotta le seguenti misure di sicurezza

a. valutazione per identificare e mitigare i rischi legati alla protezione dei dati;
b. i fornitori delle piattaforme IA devono garantire la trasparenza sul funzionamento degli algoritmi, inclusa la spiegabilità delle decisioni prese dal sistema;
c. implementazione di meccanismi di autenticazione avanzata, come Multi-Factor Authentication (MFA), per prevenire accessi non autorizzati;

d. utilizzo di controlli basati sui ruoli (Role-Based Access Control - RBAC) per limitare l'accesso ai dati solo al personale autorizzato;

e. applicazione di politiche di rate limiting sulle API per prevenire sovraccarichi intenzionali del sistema;

f. monitoraggio continuo delle attività del sistema IA per rilevare anomalie o tentativi di intrusione.

## Art. 7

## Protezione dei dati personali e approccio privacy by design

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto avviene nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e secondo un approccio di privacy by design e by default, volto a ridurre al minimo i rischi per i diritti e le libertà delle persone.

Nell'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale, in particolare di IA generativa, **è fatto divieto di inserire nei prompt** o nei materiali elaborati **dati personali** che consentano l'identificazione diretta o indiretta degli interessati, quali, a titolo esemplificativo: nomi e cognomi, codici fiscali, date di nascita, indirizzi, recapiti o altri elementi identificativi.

È vietato utilizzare sistemi di IA per il trattamento di dati appartenenti a categorie particolari o di dati giudiziari, quali, ad esempio, dati sanitari, diagnosi cliniche, informazioni su disabilità, convinzioni religiose o filosofiche.

I documenti relativi ai percorsi di inclusione e personalizzazione (PEI, PDP e documentazione analoga) possono essere oggetto di elaborazione tramite strumenti di IA esclusivamente previa completa anonimizzazione dei dati alla fonte.

Al personale scolastico è vietato utilizzare account personali o servizi di Intelligenza Artificiale non autorizzati dall'Istituto per il trattamento di dati, valutazioni, elaborati o informazioni riconducibili agli studenti o alle attività scolastiche, al fine di prevenire rischi di diffusione non controllata dei dati e di perdita di riservatezza.

## Art. 8 – Strumenti di Intelligenza Artificiale utilizzabili (White List)

L'Istituto promuove un utilizzo dell'Intelligenza Artificiale controllato e consapevole. A tal fine, l'uso dei sistemi di IA nell'ambito delle attività scolastiche è consentito esclusivamente attraverso strumenti e piattaforme che siano stati valutati dal Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale e ritenuti coerenti con le finalità educative, organizzative ed etiche della scuola.

L'Istituto prevede la progressiva individuazione di una white list degli strumenti di Intelligenza Artificiale utilizzabili, che sarà definita e aggiornata nel tempo nell'ambito della governance dell'IA e a seguito delle valutazioni previste dal presente Regolamento.

Fino alla definizione e all'aggiornamento della white list, l'utilizzo di strumenti di IA è consentito solo se preventivamente valutato e autorizzato dal Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

L'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale diversi da quelli autorizzati è vietato.

## Art. 9 – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte dei docenti

I docenti possono utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale come supporto alla progettazione didattica, alla predisposizione di materiali educativi, alla personalizzazione degli apprendimenti e alla valutazione formativa, nel rispetto dei principi e delle regole stabilite dal presente Regolamento.

Il docente è tenuto a verificare in modo critico l'accuratezza, la correttezza e l'adeguatezza dei contenuti generati dall'IA prima del loro utilizzo in ambito didattico, assumendone la piena responsabilità professionale ed educativa.

È vietato utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale per automatizzare integralmente processi di valutazione sommativa, decisioni disciplinari o atti che incidano direttamente sul percorso scolastico dello studente. Il giudizio professionale del docente e la supervisione umana restano elementi imprescindibili.

## Art. 10 – Utilizzo dell'IA da parte degli studenti

L'accesso e l'utilizzo degli strumenti di IA generativa da parte degli studenti sono regolati in funzione dell'età e avvengono esclusivamente tramite account istituzionali e per finalità didattiche.

In particolare:

a) studenti di età inferiore ai 14 anni: l'accesso diretto a chatbot generativi è inibito; l'utilizzo è consentito esclusivamente in modalità guidata e supervisionata dal docente o attraverso ambienti digitali protetti;

b) studenti di età pari o superiore ai 14 anni: l'accesso è consentito tramite account istituzionale, previa adeguata formazione in materia di utilizzo consapevole dell'IA (AI literacy).

Gli studenti sono tenuti a utilizzare gli strumenti di IA nel rispetto delle regole di comportamento digitale, delle indicazioni dei docenti e delle disposizioni contenute nella Policy d'Istituto sull'uso dell'Intelligenza Artificiale.

Qualora l'IA sia utilizzata nello svolgimento di elaborati, ricerche o progetti, lo studente è tenuto a dichiararne l'impiego secondo le modalità indicate dal docente, fermo restando il divieto di presentare come propri contenuti generati integralmente da sistemi di IA.

È in ogni caso vietato:

- utilizzare strumenti di IA durante verifiche o prove di valutazione, salvo esplicita autorizzazione del docente;
- copiare o riprodurre contenuti generati dall'IA presentandoli come frutto esclusivo del proprio lavoro (c.d. plagio o frode accademica).

Lo studente resta unico responsabile della veridicità e correttezza dei contenuti presentati. Eventuali errori non rilevati o non corretti incidono sulla valutazione.

Le modalità operative, gli esempi di utilizzo consentito e le attività didattiche supportate dall'IA sono dettagliate nella Policy d'Istituto sull'uso dell'Intelligenza Artificiale, cui il presente Regolamento si coordina.

## Art. 11 – Utilizzo amministrativo dell'IA

Il personale amministrativo può utilizzare strumenti di IA a supporto delle attività organizzative e gestionali, quali, a titolo esemplificativo, la predisposizione di bozze, sintesi o documenti di lavoro, purché non vengano trattati dati riservati, sensibili o coperti da segreto d'ufficio.

Al personale amministrativo è fatto divieto di fornire dati personali, ed in particolare degli studenti, salvo espressa autorizzazione da parte del Dirigente.

Il personale è comunque tenuto ad operare una revisione dei documenti eventualmente elaborati con l'utilizzo di IA.

La responsabilità dei contenuti e degli atti amministrativi finali resta in capo esclusivamente al soggetto che li redige, valida o sottoscrive.

## Art. 12 – Netiquette, deepfake e tutela della persona

È vietato l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale per la produzione o diffusione di contenuti offensivi, discriminatori, violenti, diffamatori o idonei a ledere la dignità e i diritti delle persone, dell'Istituto e della comunità scolastica.

La creazione, la condivisione o la diffusione di contenuti deepfake (audio, video o immagini sintetiche) che rappresentino membri della comunità scolastica in contesti falsi, ingannevoli o denigratori costituisce infrazione disciplinare di particolare gravità e può integrare ulteriori responsabilità civili e penali.

Non è consentito l'utilizzo di strumenti di IA per tentare di bypassare le misure di sicurezza, accedere a sistemi non autorizzati o arrecare danni alle infrastrutture informatiche dell'Istituto.

## Art. 13 – Sanzioni disciplinari

Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari, graduate in relazione alla gravità del comportamento, al grado di consapevolezza, all'intenzionalità e all'eventuale reiterazione della condotta.

In particolare:

- per gli studenti, si applicano le sanzioni previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dal Regolamento di Disciplina d'Istituto, dall'ammonizione scritta all'annullamento della prova, fino alla sospensione dall'attività scolastica nei casi più gravi, inclusi quelli riconducibili a cyberbullismo o utilizzo di deepfake;
- per il personale, si procede secondo le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto e del Codice disciplinare dei dipendenti pubblici.

Gli utenti esterni che, accedendo ai sistemi o ai servizi dell'Istituto, violino le disposizioni del presente Regolamento saranno immediatamente esclusi dall'utilizzo dei sistemi e perseguiti nelle sedi competenti.

## Art. 14 – Formazione e benessere digitale

L’Istituto promuove e garantisce percorsi periodici di formazione e sensibilizzazione in materia di Intelligenza Artificiale (AI literacy), rivolti al personale e agli studenti, finalizzati allo sviluppo di competenze critiche, etiche e responsabili e alla tutela del benessere digitale.

## Art. 15 – Entrata in vigore e revisione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo dell’Istituto.

Il Regolamento è soggetto a revisione periodica, anche in relazione all’evoluzione normativa, tecnologica e organizzativa, nonché all’aggiornamento della Policy d’Istituto sull’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Allegati: Sanzioni disciplinari da applicare in caso di uso improprio della IA